

Domanda: E' ragionevole poter considerare sottoprodotto la terra di un campo proveniente da scavo caratterizzata come sostanza assolutamente non pericolosa per l'ambiente e la salute dell'uomo, senza riferimenti ad alcun CER, senza nessun trattamento (tal quale) come terra vegetale destinata con apposito contratto alla vendita che individua la destinazione con foglio di mappa, particella e compenso per il venditore? Accompagnata da documento di trasporto come normale merce?

Risposta (a cura della Dott.ssa Valentina Vattani)

No. L'art. 183, comma 1, lett. n) del D. Lgs. n. 152/2006 definisce “sottoprodotto: *i prodotti dell'attività dell'impresa che, pur, non costituendo l'oggetto dell'attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell'impresa stessa e sono destinati ad un ulteriore impiego o al consumo...*”. Per cui il sottoprodotto decade sempre da un “processo industriale”, ed il suo generarsi – anche se non costituisce l'oggetto dell'attività principale dell'impresa – deve avvenire in modo continuativo.

Per il caso oggetto del quesito si deve fare riferimento a quanto disposto dall'art. 186 del D. Lgs. n. 152/2006, dove è prevista una deroga all'applicazione della normativa sui rifiuti per le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ed i residui della lavorazione della pietra destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati “...*solo nel caso in cui, anche quando contaminati, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione siano utilizzati, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale ovvero, qualora il progetto non sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, secondo le modalità previste nel progetto approvato dall'autorità amministrativa competente, ove ciò sia espressamente previsto, previo parere delle Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, semprechè la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti e dal decreto di cui al comma 3.*”.

Pubblicato il 19 marzo 2007

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.